

CCCL SEDUTA

(POMERIDIANA)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 1956

Presidenza del Vicepresidente ASQUER

INDICE

Proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105) (Continuazione della discussione ed approvazione parziale):

BROTZU, Presidente della Giunta	6397-6400-6403-6407
SERRA, relatore	6399-6402-6403-6404-6405-6406-6407-6408
PRESIDENTE	6401-6402-6403-6405-6407
DESSANAY	6401-6402-6406
CASTALDI	6402
DERIU, Assessore al lavoro e artigianato	6403-6404
COVACIVICH	6403
FILIGHEDDU	6404
FALCHI PIERINA, Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza	6405
DEL RIO	6405-6407
CERIONI, Assessore ai lavori pubblici	6407
(Votazione segreta)	6408
(Risultato della votazione)	6408

La seduta è aperta alle ore 18 e 15.

BERNARD, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Continuazione della discussione ed approvazione parziale della proposta di legge: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». (105)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di leg-

Pag.

ge Serra: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi della Regione in materia di artigianato, turismo e industria alberghiera, credito, espropriazione per pubblica utilità, assistenza e beneficenza, disciplina annonaria». Dichiaro aperta la discussione sulla parte relativa all'assistenza e beneficenza. Ha domandato di parlare il Presidente della Giunta. Ne ha facoltà.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Nell'iniziare l'esame di questi articoli concernenti l'assistenza e la beneficenza (e, per una certa parte, il settore sanitario), è doveroso, da parte della Giunta, fare alcuni rilievi preliminari su singoli articoli e sul complesso stesso delle disposizioni.

La materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, oltrechè di particolare importanza, è anche notevolmente complessa sia per il gran numero di disposizioni statali che attualmente la disciplinano, sia per la pluralità e diversità degli organi cui sono affidate le relative attribuzioni. Sembra, pertanto, alla Giunta che essa materia non possa essere disciplinata se non con provvedimenti che abbiano carattere preciso e completo.

Il provvedimento in esame, che — lo affermiamo con tutta sincerità — non ha, secondo noi, probabilità di essere accolto dal Governo centrale, non mancherebbe di trovare nel corso della sua pratica attuazione numerosissimi e ri-

II LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

2 OTTOBRE 1956

levanti ostacoli di ogni sorta. Esso, infatti, non determina, in molti casi, gli organi regionali che dovrebbero sostituire quelli statali, previsti dalla legge del '90 e successive modificazioni e integrazioni, ma si limita a demandare, in via piuttosto generica, all'Amministrazione regionale funzioni che vengono attualmente esercitate da uffici governativi.

Al riguardo, è noto che numerosi provvedimenti previsti da quella legge sono attribuiti alla competenza di uffici che non trovano neppure una lontana analogia con quelli funzionanti presso l'Amministrazione regionale, per esempio: Giunta provinciale amministrativa, Consiglio di Prefettura, Consigliere di Prefettura addetto alla vigilanza delle Opere pie, eccetera.

Inoltre, la legge statale prevede che i provvedimenti concernenti il riconoscimento di nuove istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, la fusione, le mutazioni nel fine delle istituzioni, eccetera, vengono adottate con decreto del Capo dello Stato, sentito il Consiglio di Stato. Ora, manca nel progetto in esame qualsiasi disposizione che contempli le modalità di adozione dei provvedimenti stessi, disposizione che sarebbe quanto mai necessaria in considerazione del fatto che l'Amministrazione regionale non può chiedere pareri al Consiglio di Stato.

Per quanto concerne poi le singole disposizioni, si rileva che l'articolo 20 prevede che l'Amministrazione regionale eserciti anche i poteri conferiti dall'ordinamento statale all'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica. Naturalmente, chi parla non può che condividere in modo particolare la finalità di tale norma, in quanto che igiene e sanità pubblica sono contemplate nell'articolo 4 del nostro Statuto, e sono quindi, per il successivo articolo 6, anche nella piena competenza amministrativa della Regione Sarda.

Tuttavia, noi sappiamo che l'articolo 19 delle seconde Norme di attuazione purtroppo ha limitato in modo rilevante questa nostra competenza; e, se esso articolo è stato da noi impugnato, ancora non sappiamo quale possa essere il parere della Corte Costituzionale. Noi naturalmente non possiamo che augurarci che la Corte Costituzionale riconosca il buon diritto

della Regione; ma parrebbe prudente, in attesa della sentenza, astenersi dal legiferare in materia, altrimenti potrebbe capitarci, fra l'altro, qualche cosa di analogo a quello che ci è capitato per la legge sulle acque pubbliche.

Comunque, trattandosi di materia che indiscutibilmente rientra nella competenza legislativa concorrente della Regione e che dovrà essere da noi disciplinata, si ritiene opportuno che nella elaborazione delle necessarie disposizioni legislative si tenga conto della necessità di provvedere, come già ho detto, alla costituzione di organi ed uffici regionali in sostituzione di quelli statali.

C'è poi tutta la materia dei consorzi — che naturalmente dovrebbero passare sotto la nostra competenza amministrativa —, materia disciplinata da tutta una serie di norme che bisognerà prendere in considerazione in qualche modo, quando noi vorremo entrare in pieno possesso della competenza in questione.

Circa l'articolo 22, a me pare fortemente dubbio che le disposizioni in esso previste possano trovare accoglimento da parte degli organi governativi, trattandosi di istituzione e di attività a carattere nazionale. Si tratta della legge riguardante l'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, i cui Comitati provinciali sono coordinati dal centro. Ricordo che la questione venne in rilevanza in Sicilia. Quando la Sicilia fu occupata, la Maternità ed Infanzia passò alle dipendenze degli Uffici dei Medici provinciali, e in tale situazione rimase anche dopo la cessazione dell'occupazione, con la conseguenza che l'istituzione, non sovvenzionata da alcuno, finì per agonizzare. Per risolvere il problema, fu nominato un Commissario nella persona del professor D'Alessandro, senza però alcun risultato positivo, tanto che ben presto perfino gli autonomisti siciliani (e fra essi lo stesso senatore don Sturzo) invocarono la restituzione dei Comitati di Maternità ed Infanzia al completo controllo dell'Amministrazione centrale, per non perderne i benefici.

Ora, se è vero che in questa proposta si parla anche di coordinamento, tuttavia faccio notare che tale coordinamento finì per essere abolito in Sicilia perchè non ritenuto opportuno. Mi pare dunque difficile che venga a noi con-

cesso ciò che si chiede nel provvedimento in esame. L'O.N.M.I. dipende esclusivamente dal centro in tutta l'Italia, e, per quanto io possa essere d'accordo con l'onorevole proponente che non sarebbe male che in tutta Italia qualche cosa del genere fosse attuata, mi pare — ripeto — assai difficile che lo si ottenga per la sola Sardegna.

Per quanto attiene alle norme dell'articolo 23, non si ritiene opportuno che l'Amministrazione regionale abdichi *in toto* ad una così alta e delicata funzione, sia pure in favore delle Amministrazioni provinciali; per cui mi sembrerebbe consigliabile che la presidenza del Comitato provinciale per l'Assistenza venisse affidata ad un rappresentante della Regione. Ricordo che per il controllo delle Amministrazioni comunali sono state istituite delle Commissioni presiedute da un rappresentante dell'Amministrazione regionale: perchè dunque, in questo caso, rimaner completamente estromessi? E' questione — lo riconosco — opinabile, ma, forse, nell'interesse stesso di queste istituzioni, per la necessità che frequentemente si presenta di integrarle nelle loro attività e anche nei loro bilanci — è integrazione che viene data spesso dall'Amministrazione regionale, che ha modo di intervenire con diversi sistemi — non sarebbe inopportuno che vi fosse in esse almeno una rappresentanza dell'Amministrazione regionale.

Un'altra questione riguarda l'articolo 25, soppresso dalla Commissione. Che significa questa soppressione? Diceva la norma del proponente: «Nulla è innovato circa la spesa per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza esistenti nel territorio della Regione, ai sensi dell'articolo 4 lettera b) della legge 3 giugno 1937, numero 847». Vorrà forse dire, questa soppressione, che noi rinunciamo all'integrazione dei bilanci degli E.C.A da parte dello Stato? Che noi rinunciamo ai 600-800 milioni dello Stato, sostituendoci ad esso? E, del resto, vorrebbe lo Stato continuare ad erogare queste somme notevoli, quando questi organi fossero completamente sottratti alla sua sorveglianza?

Questi sono gli interrogativi che noi dobbiamo proporci. Detto questo, debbo subito aggiungere che noi non siamo affatto contrari a

questa parte della legge proposta. Tutt'altro. Ci pare soltanto che queste norme avrebbero bisogno di maggiore approfondimento, per evitare soprattutto un rinvio della legge, rinvio che la renderebbe praticamente inoperante e metterebbe noi in una situazione difficile. Devo anche rilevare che, in caso di nullaosta da parte del Governo centrale — caso assai improbabile —, l'applicazione pratica di questo provvedimento sarebbe assai difficoltosa.

Questi i rilievi che abbiamo creduto opportuno prospettare per richiamare l'attenzione del Consiglio sulle più importanti questioni connesse al provvedimento di cui trattasi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Mi pare doveroso, come relatore e come proponente, chiarire le questioni trattate dal Presidente della Giunta e cercare di risolvere i dubbi prospettati.

Innanzitutto, il Presidente della Giunta ha rilevato che in questo provvedimento, che concerne disposizioni relative all'assistenza e beneficenza, talune norme riguardano l'assistenza sanitaria vera e propria. Dirò, in proposito, che il quadro giuridico legislativo italiano in materia, sia per ragioni di sostanza che per motivi di organizzazione, contempla diverse categorie di assistenze: la beneficenza è agganciata all'assistenza in quanto è assistenza diciamo così caritativa; è, insomma, ben distinta dalla cosiddetta assistenza sociale (previdenza, assicurazioni obbligatorie, eccetera). Anche l'assistenza sanitaria è attività nettamente distinta. Ciò posto, il proponente e la Commissione han voluto limitarsi all'attuazione della competenza effettivamente attribuita alla Regione Sarda dallo Statuto speciale in forza dell'articolo 4 lettera h), assistenza e beneficenza pubblica. Quindi, occorre in questo provvedimento regolamentare soltanto ciò che attiene alla assistenza e beneficenza in senso proprio, stralcinando quanto relativo alla materia di cui alla lettera i), igiene e sanità pubblica.

Chiarito questo, ricorderò, come ha già osser-

vato il Presidente della Giunta, che l'articolo 19 del secondo gruppo di Norme di attuazione si esprime così: «Le funzioni previste dalle vigenti leggi in materia di igiene e sanità sono esercitate nel territorio della Sardegna dagli uffici ed organi provinciali dello Stato, e sono coordinate ed integrate dall'Amministrazione regionale, che informerà la sua azione alle direttive dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Resta ferma la dipendenza degli uffici ed organi predetti dell'Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica, per l'esercizio delle funzioni di esclusiva competenza dello Stato. I servizi di sanità marittima ed aerea, esclusa la profilassi antianofelica, rimangono alle dirette dipendenze dell'Amministrazione statale».

Ora, poichè la lettera i) — igiene e sanità — è inquadrata nell'articolo 4, dobbiamo rispettare i principii delle leggi dello Stato nell'esercitare la nostra competenza legislativa, ma, come competenza amministrativa, l'abbiamo piena. Bene quindi ha fatto la Regione, su voto del Consiglio regionale, a fare ricorso alla Corte Costituzionale, ricorso di cui si attende l'esito. Conseguentemente, se è forse prudente soprassedere alla regolamentazione della materia in questione, non credo sia il caso di far lo stesso per ciò che attiene alla assistenza e beneficenza pubblica in genere. A me non pare — ammesso e non concesso che vi sia materia di sanità in queste disposizioni — che sia proprio indispensabile attendere il pronunciato della Corte Costituzionale. Dopo tutto, questo non è che un primo passo: se il Governo rinvia a nuovo esame, noi potremo sempre rivedere e provvedere. Intanto, si guadagna tempo, e non si perdono i due-tre mesi che occorreranno per l'emanazione della sentenza della Corte.

In conclusione, io sarei del parere di attuare l'unico punto che potrebbe ostacolare la promulgazione della legge: l'articolo 20, dove si parla di Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica. In certe materie, c'è competenza mista, effettivamente: per esempio, nel settore maternità ed infanzia, dove vengono in rilievo l'assistenza sociale e l'assistenza sanitaria, quest'ultima di gran lunga prevalente...

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Ma dipende dall'Alto Commissariato.

SERRA (D.C.), *relatore*. Indubbiamente. Mi pare dunque che si possa superare l'ostacolo con un emendamento di questo tenore: «sostituire le parole dell'articolo 20» — mi scusino i colleghi, ma debbo illustrare tale modifica nel quadro generale e non in sede di esame degli articoli — «Alto Commissariato per l'igiene e sanità pubblica» con le parole: «altri organi statali sia centrali che periferici». Quando parliamo di «Ministero dell'interno ovvero altri organi statali» non togliamo niente, non precisiamo niente, ma diciamo anche Alto Commissariato. Così può darsi che venga superato l'ostacolo.

Quanto poi all'assistenza e beneficenza, è da rilevare che è vero — così come ha osservato il Presidente della Giunta — che esiste in materia una molteplicità, una congerie di norme, di relazioni, di leggi, di circolari, di regolamenti, eccetera, però la legge base è quella del '90. Quindi, noi dobbiamo fare riferimento ad essa e alle sue successive modificazioni e integrazioni. Ad ogni modo, le disposizioni in discussione mi paiono conformi a quella che è la inquadratura giuridica attuale della materia. Rimangono certo imprecisati gli organi competenti dell'Amministrazione regionale, ma si tratta di precisazione che va fatta in sede di regolamentazione interna, di attribuzione e spartizione interna di compiti, ciò che è piena competenza nostra ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto.

D'altro canto, se non vado errato, le competenze tra i singoli Assessorati sono state disposte con decreto presidenziale da tutte le Giunte; quindi, potremmo in ugual modo coprire le eventuali lacune, il che, del resto non credo sarà necessario, perchè indubbiamente l'organo — direi — nato proprio per esercitare la competenza nella materia di cui trattasi è l'Assessorato dell'assistenza e beneficenza. Nè mancano gli altri organi, perchè, dopo tutto, l'organo di controllo in materia di assistenza è il Comitato provinciale dell'assistenza e beneficenza, per la legge del '90. L'articolo 23 di questa proposta si adegua perfettamente allo schema di tale legge.

Ora, se è davvero opportuno che la Regione non si estranei nella formazione e nel funzionamento di questo comitato — il Presidente ha lamentato che nell'articolo 23 non è previsto un rappresentante regionale — è anche più opportuno — difendo ancora una volta la finalità dell'articolo 44 del nostro Statuto — che si lasci fare, per quanto è possibile, agli Enti locali, naturalmente controllando e sorvegliando. Poiché abbiamo istituito anche per l'altra materia le sezioni provinciali di controllo, logicamente dobbiamo istituire anche in questa sede le sezioni provinciali di assistenza e beneficenza.

Il Presidente della Giunta ha sostenuto che dovrebbero dare la presidenza ad un rappresentante della Regione, o almeno prevederne la partecipazione. Io ritengo che, trattandosi di problemi locali, l'Amministrazione regionale debba esclusivamente dare gli indirizzi generali. Comunque, per aderire al concetto, che indubbiamente è motivato da intenzioni più che mai rette e giuste, tese a salvaguardare gli interessi della Regione, io presenterei anche qui un emendamento: al primo punto, anziché parlare del Presidente della Giunta provinciale o dell'Assessore provinciale, si dovrebbe prevedere un rappresentante della Regione nominato dalla Giunta regionale su una terna di nomi proposta dalla competente Giunta provinciale: è all'incirca lo stesso criterio che abbiamo scelto per la legge sui controlli.

Mi resta solo un ultimo punto da chiarire, quello relativo all'articolo 25, la spesa per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza. E', questa, una norma logica, perchè effettivamente l'assistenza non può essere impostata su compartimenti stagni, sia pure regionali. L'assistenza implica, logicamente e giuridicamente, solidarietà, soprattutto nazionale. Conseguentemente, dobbiamo affermare, anche in questa discussione, la assoluta inalterabilità del principio etico-giuridico che i fondi per l'assistenza sono di tutta la Nazione e debbono essere distribuiti a seconda dei bisogni, a prescindere dalla loro provenienza. Del resto, questo principio è stato rispettato in recenti pronunciati di organi statali, per cui i contributi disposti con legge nazionale in materia di compe-

tenza esclusiva regionale, possono essere concessi anche nelle Regioni a Statuto speciale. Nessun dubbio, quindi, in proposito. Ad ogni modo, la Commissione ha soppresso l'articolo, significando che non è nemmeno il caso di parlare della questione. Io vedo senz'altro opportuna la soppressione.

Non mi pare — e finisco — che ci sia da preoccuparsi soverchiamente nei riguardi di eventuali saracinesche che venissero calate dallo Stato in materia finanziaria. Se dovessimo preoccuparci di tali pericoli, per questo e per altri campi, dovremmo senz'altro pregiudizialmente rinunciare alle nostre competenze. Se c'è uno Statuto speciale, noi dobbiamo applicarlo, acquisire le competenze amministrative che ci spettano, affrontando gli inevitabili ostacoli e difendendo senza timore i nostri poteri.

PRESIDENTE. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Presidente della Giunta, pare alla Presidenza del Consiglio che sia opportuno un approfondimento della questione. Quindi, venendo meno alle disposizioni del regolamento, io invito i Gruppi ad esprimere il proprio parere. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). Le osservazioni del Presidente della Giunta hanno rinsaldato in me il convincimento che questi quattro provvedimenti di legge debbono essere bene riveduti o dalla Commissione o da altro organo o dal proponente. Mi par chiaro, infatti, che, ad esempio, il progetto contenente la materia di assistenza e beneficenza non è completo e non tiene conto delle interferenze esistenti fra la beneficenza vera e propria, l'assistenza diremmo sociale e l'igiene e sanità. Dunque, se noi approvassimo questo progetto, non avremmo fatto altro che regolare parzialmente e non organicamente un determinato settore. E' utile ciò? Non è forse meglio approfondire le numerose e complesse questioni venute in rilevanza e regolare poi la materia una volta per sempre?

In definitiva, io ribadisco la tesi da me espressa stamane: rimandiamo il progetto in Commissione e vediamo di redigere un testo or-

II LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

2 OTTOBRE 1956

ganico e completo, dopo aver risolto tutti i dubbi.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Castaldi. Ne ha facoltà.

CASTALDI (D.C.). Circa i vari progetti Serra, io credo che sia necessario distinguere. Quello sul turismo, ad esempio, che abbiamo discusso e approvato stamattina, era maturo, perfetto, e l'abbiamo potuto varare felicemente. Qualche altro io credo sia ugualmente maturo, e, comunque, penso che rivesta una tale importanza — soprattutto quello sul credito — che è bene per lo meno tentare di discuterlo e vararlo.

Invece, a me pare che la materia in esame, più che richiedere una affermazione di competenza da parte della Regione, richieda, in sostanza, lo stanziamento di abbondanti quattrini, e temo che in questo lo Stato non tenga affatto a rimanere in primo piano. Noi sappiamo per esperienza che quando una funzione è sottratta ad un organo, questo, si voglia o non si voglia, finisce per disinteressarsene totalmente. Teoricamente ha ragione l'amico Serra, giuridicamente egli ha pienamente ragione, ma l'esperienza non va sottovalutata.

Ora, la Sardegna fra cinque, sei anni, anche meno, quando il Flumendosa darà acqua in abbondanza, quando l'E.T.F.A.S. comincerà a produrre, e quando tante altre opere in corso daranno i loro frutti, avrà la disoccupazione di gran lunga ridotta, avrà un tenore di vita migliore, un minor bisogno di assistenza; ma, oggi come oggi, noi abbiamo bisogno di strappare il massimo possibile allo Stato.

E' questo, un campo in cui non si tratta affatto di riaffermare una competenza che nessuno ci minaccia. Figuriamoci se allo Stato interessa proprio di riaffermare la sua competenza in materia di spesa! Tenterà invece di scaricarla ad altri, di lavarsene le mani! In conclusione, per il momento io credo che sia prudente lasciare provvisoriamente le cose come stanno, o, quanto meno, approfondire la materia, rimandando il progetto in Commissione, senza pregiudizio degli altri provvedimenti.

PRESIDENTE. Se lei intende fare una proposta formale di rinvio, bisogna che si attenga alle relative norme regolamentari.

Ha domandato di parlare l'onorevole Serra. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. Tutti i colleghi che sono intervenuti hanno motivato con ragioni serie le loro tesi e non ho difficoltà ad inchinarmi al parere della maggioranza. Peraltro, io naturalmente non posso rinunciare a quella che è la mia idea base, da me già illustrata: la Regione deve acquisire al più presto le sue competenze, indipendentemente dalle conseguenze che ne possono derivare. Non posso usare parole grosse, ma debbo dichiarare con fermezza che la prima Commissione, competente per la materia — mi dispiace non sia presente il presidente collega Azzena —, ha esaminato con particolare attenzione questo titolo, proponendo le modifiche che ha creduto opportune. La Commissione ha fatto, insomma, del suo meglio, e non vedo cosa potrebbe fare di più.

Indubbiamente ci possono essere anche altre disposizioni da tenere presenti, e un migliore esame potrebbe anche migliorare il testo: non posso certo affermare il contrario, almeno in teoria. Nessuno è perfetto e tutto è perfezionabile: errare è umano.

Tutto sommato, io proporrei che questo provvedimento non venga rinviato alla Commissione, ma venga sospeso in attesa dell'esito del ricorso sull'articolo 19 del secondo gruppo delle Norme di attuazione. Una tale decisione mi pare che salvi, come suol dirsi, capra e cavoli: si tratta di un ricorso impegnativo per la Regione e la sentenza su di esso potrà servirci per decidere meglio le questioni relative ai vari settori assistenziali. Si eviterà, così, un immediato rinvio alla Commissione, la quale — mi si permetta — è cosciente di avere già pienamente compiuto il suo dovere e non merita il rimprovero implicito in un rinvio.

CASTALDI (D.C.). E' un'ottima soluzione.

DESSANAY (P.C.I.). D'accordo, mi associo alla proposta dell'onorevole Serra.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. La Giunta è ugualmente d'accordo sulla proposta Serra.

PRESIDENTE. E' questa la proposta: la discussione sul provvedimento concernente la materia dell'assistenza e beneficenza è sospesa in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sul ricorso circa l'articolo 19 delle seconde Norme di attuazione.

Chi approva questa proposta alzi la mano.
(E' approvata).

Prosegue l'esame degli articoli. Discuteremo ora la parte della proposta relativa all'artigianato, alla protezione delle bellezze naturali, all'espropriazione per pubblica utilità e all'industria alberghiera.

Si dia lettura dell'articolo 1.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 1

Il Comitato tecnico consultivo regionale per l'artigianato istituito con legge regionale 14 dicembre 1950, numero 69, e gli altri organi regionali competenti esercitano, per il territorio della Regione, le attribuzioni conferite alla Commissione consultiva dell'artigianato e della piccola industria dal decreto ministeriale 24 giugno 1951 ed agli altri ordini statali, sia centrali che periferici in materia di artigianato.

SERRA (D.C.), *relatore*. «Organi statali» invece di «ordini»; è un errore materiale.

PRESIDENTE. Sì, d'accordo. Si dia lettura dell'emendamento Serra.

DESSANAY, *Segretario*:

«Sostituire le parole: "gli altri organi regionali competenti" con le parole: "l'Assessorato al lavoro e all'artigianato"».

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. Mi pare che non ci sia bisogno di illustrazione: si tratta di un trasferimento di poteri che, indubbiamente, di fatto mi pare che sia già avvenuto.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Io non sono contrario, non dico all'emendamento, chè a questo sono favorevolissimo, ma all'articolo unico sull'artigianato; debbo solo rilevare — anche perchè rimanga consacrato agli atti — che si tratta di un provvedimento legislativo non attuale, quindi non utile; lo era allorché l'onorevole Serra ebbe l'idea di presentarlo, ma successivamente è intervenuta la legge che, disciplinando giuridicamente tutto il vasto settore dell'artigianato, istituisce le diverse Commissioni provinciali, regionali e nazionali. Tale legge opera anche in Sardegna, fino a che non sarà emanata una legge regionale; e noi abbiamo già presentato un disegno di legge in proposito, che si trova ora all'esame della competente Commissione legislativa. Questo disegno di legge in parte recepisce la legge nazionale, in parte, invece, prevede norme disciplinanti settori più vasti nella materia dell'artigianato: istruzione professionale, maestri artigiani, eccetera.

Quindi, questo provvedimento, poichè richiama un decreto ministeriale del 1951 che oggi è quasi del tutto inoperante, non mi pare, ripeto, abbia molta utilità.

COVACIVICH (D.C.). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COVACIVICH (D.C.). Dopo le dichiarazioni dell'Assessore, mi sembrerebbe opportuno sospendere anche la discussione di questo articolo. A qual fine approvarlo, se è già in esame un organico disegno di legge predisposto dall'Assessorato?

SERRA (D.C.), *relatore*. Domando di parlare,

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERRA (D.C.), *relatore*. So benissimo che esiste la nuova legge nazionale cui ha accennato l'Assessore, ma debbo far rilevare che si tratta di norme dirò sostanziali: altra cosa è la disposizione in esame, che si limita al trasferimento di taluni poteri dello Stato alla Regione. Non ho sott'occhio la legge in questione, e quindi non posso dire se il decreto ministeriale 24 giugno 1951 deve ritenersi abrogato o no. Ad ogni modo, non voglio si pensi che io insista per... affetto paterno. Si sospenda pure la discussione e si accerti lo stato delle cose in materia.

Ribadisco, comunque, che si tratta di norme che regolano la materia nella sostanza, mentre è in esame una disposizione di puro carattere dirò strumentale.

DERIU (D.C.), *Assessore al lavoro e artigianato*. Anche la materia degli organi è stata regolata dalla stessa legge.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Filigheddu. Ne ha facoltà.

FILIGHEDDU (D.C.). Volevo proprio rilevare che la replica dell'onorevole Serra non sminuisce la fondatezza delle osservazioni affacciate dall'Assessore, in quanto la nuova legge, oltre che nella sostanza, innova anche in materia di organi, abolendo, in pratica, il decreto ministeriale citato all'articolo 1. Infatti, vengono costituiti, con questa legge sull'artigianato, degli organi provinciali, non solo, ma anche una Commissione regionale, e vi è in essa anche un riferimento alle Regioni a Statuto speciale, in quanto è prevista la partecipazione di un rappresentante regionale nella Commissione nazionale.

Evidente è, perciò, l'opportunità di una sospensiva, soprattutto con riferimento al disegno di legge in discussione presso la sesta Commissione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto in votazione la proposta di sospendere la discussione di questo articolo. Chi l'approva alzi la mano.

(E' approvata).

Passiamo alla parte che riguarda la protezione delle bellezze naturali. Si dia lettura dell'articolo 11.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 11

L'Amministrazione regionale esercita le attribuzioni competenti agli organi statali sia centrali che periferici in dipendenza delle disposizioni della legge 25 giugno 1939, numero 1497, relativa alla protezione delle bellezze naturali.

PRESIDENTE. E' stato presentato un emendamento Serra: «Dopo le parole "l'Amministrazione regionale" aggiungere le parole "tramite l'Assessorato al turismo"».

Gli Assessori Falchi e Deriu hanno presentato un emendamento all'emendamento, così concepito: «Sostituire alle parole "tramite l'Assessorato al turismo" le parole "tramite l'Assessorato all'istruzione"».

L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

SERRA (D.C.), *relatore*. Io non sarei contrario, per ragioni diciamo di analogia di ordinamenti, ad accettare l'emendamento Falchi-Deriu, perchè effettivamente la materia delle bellezze naturali è di competenza del Dicastero della pubblica istruzione. Faccio però osservare che è più facile che il Governo nulla abbia da obiettare, se si accetta la mia formulazione, in quanto il turismo è nella nostra piena competenza, il che non è per l'istruzione.

Tutto sommato, forse è meglio mantenere la formulazione della Commissione, lasciando impregiudicata la questione. Io, per conto mio, rinunzierei al mio emendamento, se l'Assessore rinunziasse al suo.

Osservo ancora — ne ho parlato ieri — che la materia delle bellezze naturali non è indicata nel nostro Statuto — contrariamente ad altri Statuti —, ma essa è così connessa con talune altre materie di competenza regionale che lo stesso Gasparri autorevolmente sostiene che debba rientrare nella competenza della Regione Sarda.

Effettivamente è una materia importante,

perchè per lo sviluppo del turismo o per le sue bellezze naturali la Regione sta facendo molto (Grotta di Cala Gonone, Grotte di Alghero; strade panoramiche, eccetera; isola di La Maddalena). Bisogna dunque far di tutto per acquisire questa competenza.

PRESIDENTE. L'Assessore Falchi ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FALCHI PIERINA (D.C.), Assessore alla pubblica istruzione, assistenza e beneficenza. Come bene ha detto l'onorevole Serra, l'emendamento presentato dal collega Deriu e da me è motivato dal fatto che la materia prevista all'articolo 11 è di competenza, in sede nazionale, del Ministero dell'istruzione. Comunque, noi accettiamo la proposta dell'onorevole Serra di ritirare entrambi gli emendamenti, con la speranza che questa norma, che è così utile e importante, possa non trovare opposizione da parte del Governo centrale.

PRESIDENTE. Gli emendamenti si intendono dunque ritirati. Metto in votazione l'articolo 11. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo alla parte che riguarda la espropriazione per pubblica utilità. Si dia lettura dell'articolo 18.

DESSANAY, Segretario:

Art. 18

L'Amministrazione regionale esercita, in applicazione degli articoli 4, lettera d), e 6 del citato Statuto speciale per la Sardegna, e salve le disposizioni di competenza della Regione, le funzioni ed i poteri previsti ed attribuiti dalle leggi della Repubblica, in materia di occupazione temporanea, di dichiarazione e di espropriazione per pubblica utilità sempre che non si tratti di opere a carico dello Stato.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Serra: «Dopo le parole "l'Amministrazione regionale"

aggiungere "tramite l'Assessorato dei lavori pubblici"». L'onorevole Serra ha facoltà di illustrare questo emendamento.

SERRA (D.C.), relatore. Onorevoli colleghi, l'articolo 4 dello Statuto attribuisce alla Regione la competenza in materia di «espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico dello Stato». La competenza della Regione, conseguentemente, verrebbe limitata alle espropriazioni (e provvedimenti connessi) relative ad opere di interesse regionale, cioè opere regionali o di enti locali, o comunque di interesse privato (è possibile, infatti, un provvedimento espropriativo a favore di un privato).

Chiarito questo, dirò che il mio emendamento è motivato dall'opportunità di specificare l'organo regionale competente, il che deve essere riconosciuto legittimo, soprattutto dopo la nota sentenza della Corte Costituzionale. Quindi, ai decreti prefettizi, per le opere non a carico dello Stato, si sostituiranno i decreti dell'Assessore ai lavori pubblici, che dichiarerà la necessità e urgenza di determinate opere, l'occupazione temporanea e via dicendo.

E' da aggiungere che nulla innoviamo noi nella regolamentazione sostanziale della materia, limitandoci ad un semplice trasferimento di esercizio di poteri. Ricordo che talune leggi regionali prescrivono che l'approvazione del progetto equivale alla dichiarazione di pubblica utilità. Ciò significa che, sia pure indirettamente, la Regione ha già sostenuto, senza ostacoli, la sua competenza in materia.

PRESIDENTE. Onorevole Serra, non le sembrerebbe, invece che «tramite», migliore la formula «e per essa»?

SERRA (D.C.), relatore. Si può anche dire «e per essa l'Assessorato dei lavori pubblici».

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Del Rio. Ne ha facoltà.

DEL RIO (D.C.). A me dispiace di non poter concordare con l'onorevole Serra circa l'articolo 18 del suo progetto di legge. Non vi è dubbio che la Regione ha competenza in materia di

espropriazione quando si tratta di opere da essa finanziate; ma a me pare che non sia sufficiente affermare, così come è affermato in questo articolo, che le funzioni e i poteri esercitati da un organo dello Stato domani saranno esercitati da organi della Regione. Per ottenere tale scopo, noi abbiamo due strade davanti a noi: o facciamo una nostra compiuta legge in materia di espropriazioni per pubblica utilità, oppure recepiamo la legge statale, sostituendo però in essa gli organi statali con quelli regionali. Ma non si può assolutamente pensare di recepire una legge come quella con la dizione usata all'articolo 18... (*interruzione dell'onorevole Serra*). Quando tu recepisci la legge, devi anche sostituire gli organi, altrimenti mantieni ai Prefetti la facoltà di emanare i decreti di cui trattasi. Insomma, non è quella in esame la dizione che possa modificare la situazione giuridica in materia.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare l'onorevole Dessanay. Ne ha facoltà.

DESSANAY (P.C.I.). A me pare di aver compreso il pensiero dell'onorevole Del Rio, e mi convinco sempre di più che anche questa materia della espropriazione per pubblica utilità deve essere esaurita nel suo complesso. Anche quello in esame è una specie di stralcio ad una possibile legge generale sulle espropriazioni, e non so davvero cosa abbia a che vedere con le bellezze panoramiche ...

SERRA (D.C.), relatore. Cosa c'entrano le bellezze panoramiche?

DESSANAY (P.C.I.). A quale titolo si attribuisce questo articolo 18?

SERRA (D.C.), relatore. A quello della espropriazione per pubblica utilità.

DESSANAY (P.C.I.). Dunque costituisce legge a sè stante anche questo articolo? O è legato al titolo precedente? Vorremmo qualche chiarimento, prima di votare.

PRESIDENTE. L'onorevole Serra ha facoltà di parlare.

SERRA (D.C.), relatore. Se è proprio il caso di chiarire ancora, sono pronto. La proposta 105, originariamente, aveva come titolo: «Disposizioni relative all'ordinamento dei servizi nella Regione in materia di artigianato, turismo...», eccetera, e, tra l'altro, anche «espropriazione per pubblica utilità», poichè conteneva appunto tutto questo complesso di materie. Ieri il Consiglio, pronunciandosi anche sull'eccezione mossa dal collega Dessanay, ha accettato l'emendamento da me presentato con lo scopo di scindere in distinti provvedimenti di legge le varie materie, in modo che le materie più importanti e diciamo più appariscenti come numero di articoli, (cioè l'assistenza e beneficenza, il credito, il turismo e industria alberghiera) fossero incluse in leggi a sè, e tutte le altre (ciascuna composta di un solo articolo) fossero riunite in una sola legge, a sua volta eventualmente distinta in sottotitoli. Questo mi pare chiaro.

Per quanto riguarda le osservazioni del collega Del Rio, mi dispiace di dover dissentire, e non per... affetto di padre, ma per ragioni giuridiche obiettive. Si è sempre detto e sostenuto, qui in Consiglio e in sede di Commissione, che i poteri della Regione, legislativi e amministrativi, devono intendersi acquisiti *ope legis*, per forza immediata di Statuto. L'articolo 57 di esso Statuto (ovè non esista, in materia di competenza regionale, una regolamentazione regionale, valgono le leggi dello Stato) si riferisce non già agli organi titolari delle funzioni sibbene alla pura disciplina sostanziale delle materie.

Non vi è quindi necessità, assolutamente, di emanare una apposita legge sulle espropriazioni perchè vengano acquisite alla Regione le relative competenze amministrative. Questo articolo indica esclusivamente la determinazione giuridica di volontà del Consiglio regionale di assumere alla Regione le competenze amministrative statutarie, indicando l'organo specifico titolare.

Ho già ricordato che una nostra legge dispone che «L'approvazione del progetto da parte del Comitato tecnico dei lavori pubblici e dell'Assessorato equivale a dichiarazione di pubbli-

II LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

2 OTTOBRE 1956

ca utilità». Dunque, stiamo già esercitando attualmente talune competenze. Si tratta di confermare e completare, anche al fine di evitare talune complicate procedure.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Giunta?

CERIONI (D.C.), *Assessore ai lavori pubblici*. La Giunta è perfettamente d'accordo con l'onorevole Serra. Rilevo che il caso è analogo a quello delle acque pubbliche già risolto.

DEL RIO (D.C.). Ma è sempre il Prefetto che emana il decreto di pubblica utilità.

SERRA (D.C.), *relatore*. Ed è questo che vogliamo evitare.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento presentato dall'onorevole Serra. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 18. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Passiamo alla parte della disciplina annonaria. Si dia lettura dell'articolo 26.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 26

L'Amministrazione regionale assumerà, in relazione al disposto dell'articolo 4, lettera i), e 6 del citato Statuto speciale per la Sardegna, l'esercizio delle competenze di tutti gli uffici esistenti nel territorio della Regione in materia di disciplina annonaria, ivi compresi l'Ispettorato regionale dell'alimentazione con sede in Cagliari, le Sezioni provinciali della alimentazione ed i Comitati provinciali per i prezzi con sede nei Capoluoghi di provincia.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato presentato un emendamento dall'onorevole Serra: «Dopo le parole "L'Amministrazione regionale" aggiungere le parole "tramite l'Assessorato all'agricoltura e foreste"».

SERRA (D.C.), *relatore*. «E per essa», non «tramite».

PRESIDENTE. «E per essa», sta bene. Mi pare che non ci sia bisogno di illustrazione. Metto in votazione l'emendamento. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Metto in votazione l'articolo 26.

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. Occorre modificare la lettera i) in lettera l).

SERRA (D.C.), *relatore*. Esatto. Nel testo vi è un errore materiale: la competenza di cui all'articolo 4 dello Statuto è quella della lettera l).

PRESIDENTE. Benissimo. Con tale modifica, metto in votazione l'articolo. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

Si dia lettura dell'articolo 26 bis.

DESSANAY, *Segretario*:

Art. 26 bis

Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge l'Amministrazione regionale provvederà d'intesa con i competenti organi dello Stato.

PRESIDENTE. Un emendamento Serra propone che questo articolo venga inserito in ciascuna delle quattro proposte...

SERRA (D.C.), *relatore*. Non è un emendamento, è una precisazione.

PRESIDENTE. La Giunta ha qualche cosa da osservare?

BROTZU (D.C.), *Presidente della Giunta*. No, niente.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 26 bis. Chi lo approva alzi la mano.

(E' approvato).

H LEGISLATURA

CCCL SEDUTA

2 OTTOBRE 1956

Si procede alla votazione a scrutinio segreto. Forse sarà opportuno votare sul complesso delle disposizioni, invece che su ciascuna di esse.

SERRA (D.C.), *relatore*. Votazione unica.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione a scrutinio segreto sul provvedimento concernente: «Disposizioni per l'ordinamento dei servizi della Regione relativamente alla protezione delle bellezze naturali, espropriazione per pubblica utilità e disciplina annonaria».

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo l'esito della votazione:

presenti e votanti	34
maggioranza	18

favorevoli	25
contrari	9

(Il Consiglio approva).

(Hanno preso parte alla votazione: Amicarelli - Asquer - Bernard - Borghero - Bretzu - Caput - Castaldi - Cerioni - Cherchi - Corona Loddio Claudia - Cossu - Govacovich - Del Rio - Deriu - Dessanay - Falchi Pierina - Fancello - Filigheddu - Fiori - Frau - Gardu - Ibba - Lay - Lonzu - Manca - Masia - Muretti - Nioi - Pinna - Pirastu - Pisano - Sanna - Serra - Spano).

PRESIDENTE. I lavori del Consiglio proseguiranno domani alle ore 17 e 30.

La seduta è tolta alle ore 19 e 45.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Tipografia Società Editoriale Italiana - Cagliari
Anno 1956